

Delibera n. 135/2017

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 79/2017 nei confronti di Alto Adige Bus S.r.l. – Archiviazione delle contestazioni concernenti la mancata ottemperanza alle richieste di informazioni dell’Autorità, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera l), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.**

L’Autorità, nella sua riunione del 16 novembre 2017

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento (UE) n. 181/2011);
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
- VISTO** l’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, ai sensi del quale, relativamente allo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità *“irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi”*;
- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), e, in particolare, l’articolo 37, comma 2, lettera l), ai sensi del quale l’Autorità, in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, *“può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalità e nei limiti di cui all’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- VISTO** il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante *“Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus”*, e in particolare l’articolo 3, comma 3, ai sensi del quale, per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, *“l’Autorità può acquisire dai vettori, dagli enti di gestione delle stazioni o da qualsiasi altro soggetto interessato informazioni e documentazione”*;

- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTA** la delibera n. 68/2017, del 18 maggio 2017, con la quale si avviava, nei confronti di Alto Adige Bus S.r.l., un procedimento ai sensi del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione degli articoli 25, paragrafo 1, e 27 del Regolamento (UE) n. 181/2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;
- VISTA** la delibera n. 79/2017, del 31 maggio 2017, notificata con nota prot. 3762/2017 del 1° giugno 2017, con la quale si avviava, nei confronti della medesima Alto Adige Bus S.r.l., un procedimento ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lett. I), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza alle richieste dell’Autorità, di cui alle note prot. 329/2017 del 20 gennaio 2017 e prot. 1154/2017 del 27 febbraio 2017, volte ad acquisire informazioni sulle eventuali violazioni dei diritti dei passeggeri di cui alla menzionata delibera n. 68/2017;
- VISTA** la delibera n. 122/2017, del 18 ottobre 2017, con la quale si procedeva ad archiviare il procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 68/2017, nei confronti di Alto Adige Bus S.r.l., in quanto - poiché soggetto non svolgente un servizio regolare, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del Regolamento (UE) n. 181/2011, nonché dell’articolo 1, comma 6, del d.lgs. n. 169 del 2014 – risultavano non applicabili gli articoli 25, paragrafo 1, e 27 del Regolamento europeo, espressamente contenuti nel Capo V, e conseguentemente le sanzioni previste, per la violazione di tali norme, rispettivamente, dagli articoli 16, comma 2, e 17, comma 2, del d.lgs. n. 169 del 2014;
- VISTO** quanto rappresentato nella relazione istruttoria;
- CONSIDERATO** che, la summenzionata archiviazione, disposta con delibera n. 122/2017, priva di presupposto la contestazione circa la mancata risposta alle richieste di informazioni nei confronti di Alto Adige Bus S.r.l., oggetto di procedimento avviato con delibera n. 79/2017, in quanto le stesse risultavano strumentali alla valutazione, da parte dell’Autorità, in merito alla violazione dei diritti dei passeggeri di cui al procedimento avviato con la delibera n. 68/2017;
- RITENUTO** pertanto di disporre l’archiviazione del procedimento avviato, nei confronti di Alto Adige Bus S.r.l., con la delibera n. 79/2017, per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per comminare la sanzione;

Tutto ciò premesso e considerato

## DELIBERA

1. l'archiviazione, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, del procedimento avviato nei confronti di Alto Adige Bus S.r.l. con la delibera n. 79/2017, del 31 maggio 2017, per mancata ottemperanza alle richieste di informazioni dell'Autorità di cui alle note prot. 329/2017 del 20 gennaio 2017 e prot. 1154/2017 del 27 febbraio 2017;
2. il presente provvedimento è comunicato ad Alto Adige Bus S.r.l. e pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 16 novembre 2017

Il Presidente

Andrea Camanzi

---

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi